



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 16/02/2021

Numero Registro Dipartimento: 90

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1552 del 17/02/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI N. 2 EDIZIONI DI UN CORSO LIBERO AUTOFINANZIATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PROFILO DI "OPERATORE SOCIO SANITARIO DI BASE (O. S. S.) AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 18/85 ALL'ASSOCIAZIONE CIESSEFORM SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON SEDE FORMATIVA A CORIGLIANO ROSSANO A. U. CORIGLIANO VIA PAOLA S. N. C. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la L. R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D. G. R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;

Vista la L. R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss. mm. ii.;

Visto il D. P. G. R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D. P. G. R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss. mm. ii.;

Vista la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G. U. 9 maggio 2001, n. 106);

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la D. G. R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm. ii.;

Vista la D. G. R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D. G. R. n. 541/2015" e ss. mm. ii.;

Vista la D. G. R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e ss. mm. ii" con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;

Vista la D. G. R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza";

Visto il D. P. G. R. n. 120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza al Dottor Tommaso Calabrò;

Visto il D. D. G. n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dottor Menotti Lucchetta;

Visto il D. D. G. n. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: "Dipartimento Presidenza definizione, organizzazione degli uffici. Regolamento Regionale 28 settembre 2020 n. 17";

Visto l'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, repertorio atti n. 1161;

Visto la D. G. R. del 12 gennaio 2009 n. 5 "Linee di indirizzo in materia di formazione di base per Operatore Socio Sanitario (O. S. S.)";

Visto la D. G. R. del 13 maggio 2016 n. 167 "Linee di indirizzo per la Formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario - Modifica D. G. R. n. 5 del 12/01/2009;

Visto la D. G. R. del 21 aprile 2017 n. 155 "Linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario. Modifica D. G. R. n. 167 del 13/05/2016";

Vista la proposta del Responsabile del procedimento Valentino Coschignano, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta.

PREMESSO CHE:

- con nota n. 145/S del 02/12/2020, acquisita al protocollo SIAR n. 396483 del 02/12/2020, l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale, con sede legale in Via Metaponto n. 100 - 87064 Corigliano Rossano (CS) (A. U. Corigliano) e sede formativa in Via Paola s. n. c. - 87064 Corigliano Rossano (CS) (A. U. Corigliano), ha inoltrato, nella persona del suo legale rappresentante Morrone Giuseppe, istanza e relativa documentazione per n. 2 (due) edizioni di un corso libero autofinanziato di formazione professionale della durata di 1.000 (mille) ore, ai sensi dell'art. 40 della L. R. 18/85 ;
- con nota protocollo SIAR n. 398606 del 03/12/2020 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Signor Valentino Coschignano;
- con nota protocollo SIAR n. 420052 del 21/12/2020 è stata richiesto all'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale l'integrazione documentale per l'autorizzazione del corso di Qualificazione Professionale per il profilo di "Operatore Socio Sanitario di base" (O. S. S.);
- con nota n. 09/S del 18/01/2021, acquisita al protocollo SIAR n. 19309 del 20/01/2021, l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale ha risposto alla nota protocollo SIAR n. 420052 del 21/12/2020 integrando la documentazione richiesta.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale dispone di struttura ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accreditamento Definitivo n. 3714 del 06/04/2017 per n. 14 (quattordici) allievi, Macrotipologia: Formazione Continua, Formazione Superiore, Obbligo Formativo;
- l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale non chiede finanziamenti alla Regione Calabria;
- l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;

VERIFICATA la regolarità e la completezza della documentazione prevista, inoltrata dall'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale, e di tutte le autocertificazioni propedeutiche alla predisposizione del presente decreto, acquisite agli atti di quest'Ufficio.

SI PROPONE:

di approvare la proposta progettuale avanzata dall'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

di autorizzare l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale a svolgere n. 2 (due) edizioni del corso libero autofinanziato di qualificazione professionale per il profilo di "Operatore Socio Sanitario di base", strutturato nel modo seguente:

- corso di Qualificazione Professionale della durata di 1.000 (mille) ore articolate in 2 due moduli:
 1. un modulo di base costituito da 200 (duecento) ore di formazione teorica;
 2. un modulo professionalizzante costituito da 800 (ottocento) ore, così articolate:
 - 250 (duecentocinquanta) ore di formazione teorica;
 - 100 (cento) ore di esercitazione;
 - 450 (quattrocentocinquanta) ore di tirocinio nei seguenti ambiti:
 - servizi sanitari, per un monte ore pari a 200 (duecento);
 - servizi sociali, per un monte ore pari a 150 (centocinquanta);
 - servizi socio-sanitari, per un monte ore pari a 100 (cento).
- La parte teorica del percorso formativo deve svolgersi presso la sede accreditata sita alla Via Paola s. n. c. - 87064 Corigliano Rossano (CS), (A. U. Corigliano).
- Le ore di esercitazioni e di tirocinio devono svolgersi presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, le Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate dal S. S.

R. e presso le Strutture Socioassistenziali pubbliche e private a ciclo semiresidenziale e residenziale e servizi domiciliari accreditate dal Competente Settore Regionale della Regione Calabria.

- Numero massimo di allievi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della D. G. R. del 21 aprile 2017 n. 155 e, se cittadini stranieri, inoltre, dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese di origine rilasciata dall'ambasciata di appartenenza, dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente, di adeguata conoscenza della lingua italiana e sufficienti capacità di espressione orale e scritta, nonché, regolare permesso di soggiorno, n. 14 (quattordici).
- Costo del corso, onnicomprensivo di tutti gli oneri per ogni singolo partecipante, € 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).
- Sede Formativa: Via Paola s. n. c. - 87064 Corigliano Rossano (CS), (A. U. Corigliano).

Di prevedere:

- gli esami finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale al termine del corso per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento, strutturati, in una prova scritta e orale sulle materie oggetto della formazione teorica e in una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza. A coloro che supereranno le prove d'esame con un punteggio minimo di 60/100 sarà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario di base (O. S. S.)" (EQF 3) valido su tutto il territorio nazionale;
- la commissione per gli adempimenti degli esami finali secondo le disposizioni dell'art. 20 della D. G. R. del 21/04/2017 n. 155 e composta da:
 - ◆ un funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Tutela della Salute in qualità di presidente individuato ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2018 approvato dalla Giunta Regionale in data 23 novembre 2017 ;
 - ◆ un funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Lavoro, Formazione, Istruzione Professionale e Politiche Sociali individuato ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2018 approvato dalla Giunta Regionale in data 23 novembre 2017 ;
 - ◆ il Direttore didattico del corso;
 - ◆ due docenti individuati dal collegio dei docenti, uno dell'area medica e uno dell'area tecnica in possesso della laurea specialistica in Scienze Infermieristiche.
- Che lo svolgimento del corso è subordinato alla capienza del monte ore di formazione per la macrotipologia formazione superiore autorizzata per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accreditamento Definitivo n. 3174 del 06/04/2017.

Di autorizzare, sin d'ora, l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di 14 (quattordici) autorizzati per il percorso formativo di cui trattasi. Le eventuali richieste di inserimento dovranno essere inoltrate, con immediata e contestuale comunicazione, alla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza, purché, alla data di presentazione dell'istanza, non sia stato svolto più del 10% del monte ore complessivo previsto di 1.000 (mille) ore. L'inserimento comporterà l'assunzione diretta di responsabilità da parte del Legale Rappresentante dell'Ente in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'inserimento è con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge di 30 (trenta) giorni, verifica, che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego o non riconoscimento dell'attività effettuata.

Di dare atto che la frequenza alle lezioni in aula, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze su apposito registro, numerato in tutte le sue pagine, predisposto dall'Ente gestore e vidimato e timbrato dalla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza.

Di dare atto che, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare alla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza, la seguente documentazione:

- 1) elenco degli allievi, copia delle domande d'iscrizione e/o dei contratti formativi, documento di identità in corso di validità e C. F. dei medesimi;

- 2) calendario didattico completo del percorso formativo;
- 3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della D. G. R. del 21 aprile 2017 n. 155 e, se cittadini stranieri, inoltre, dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese di origine rilasciata dall'ambasciata di appartenenza, adeguata conoscenza della lingua italiana e sufficienti capacità di espressione orale e scritta, nonché, regolare permesso di soggiorno, n. 14 (quattordici);
- 4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante che per ciascun docente e non docente impegnato nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore per la macrotipologia formazione superiore autorizzata per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accreditamento Definitivo n. 3714 del 06/04/2017;
- 6) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D. Lgs. 81/2008, e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;
- 7) relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- 8) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, del Legale Rappresentante dell'Ente, che lo svolgimento del corso è compatibile con gli altri carichi di lavoro rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
- 9) dichiarazione d'impegno, del Legale Rappresentante dell'Ente, a comunicare tempestivamente alla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso, nonché, alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data di accreditamento;
- 10) le convenzioni con le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, le Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al S. S. R. e le Strutture Socioassistenziali pubbliche e private a ciclo semiresidenziale e residenziale e servizi domiciliari accreditate dal Competente Settore Regionale della Regione Calabria dove si svolgono le esercitazioni e i tirocini;
- 11) dichiarazione d'impegno, del Legale Rappresentante dell'Ente, a trasmettere i registri per la rilevazione delle presenze dei tirocini unitamente alla richiesta di autorizzazione per l'avvio degli stessi.

Di dare atto che l' U. D. P. 2.6 Cosenza, si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione.

Di dare atto della certificazione antimafia, PR_CSUTG_Ingresso_0126583_20201217 rilasciata dal Servizio Banca Dati Nazionale in data 22/12/2020 dalla quale risulta che a carico del rappresentante legale e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159, non esistono cause di sospensione, di decadenza o divieto, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

Di stabilire che, in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte l'avvio dell'attività formativa autorizzata dovrà avvenire entro il termine di 6 (sei) mesi dalla notifica del presente atto, diversamente, sarà necessaria una nuova istanza di autorizzazione.

Di dare atto che l'U. D. P. 2.6 Cosenza ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato.

Di dare atto che l'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento del corso potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa e in tutti i

casi di irregolare comportamento che non consentano il rispetto ed il controllo da parte della Regione Calabria, o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati. L'autorizzazione concessa è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio.

Dato atto che non risultano conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Dato atto che il Rappresentante Legale dell'Ente ha dichiarato, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012.

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché, la legittimità e la correttezza del presente atto da parte del responsabile del procedimento.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e ripetute:

di approvare la proposta progettuale avanzata dall'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

di autorizzare l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale a svolgere n. 2 (due) edizioni del corso libero autofinanziato di qualificazione professionale per il profilo di "Operatore Socio Sanitario di base (O. S. S.)" strutturato nel modo seguente:

- corso di Qualificazione Professionale della durata di 1.000 (mille) ore articolate in 2 due moduli:
 1. un modulo di base costituito da 200 (duecento) ore di formazione teorica;
 2. un modulo professionalizzante costituito da 800 (ottocento) ore così articolate:
 - 250 (duecentocinquanta) ore di formazione teorica;
 - 100 (cento) ore di esercitazione;
 - 450 (quattrocentocinquanta) ore di tirocinio nei seguenti ambiti:
 - servizi sanitari, per un monte ore pari a 200 (duecento);
 - servizi sociali, per un monte ore pari a 150 (centocinquanta);
 - servizi socio-sanitari, per un monte ore pari a 100 (cento).
- La parte teorica del percorso formativo deve svolgersi presso la sede accreditata sita alla Via Paola s. n. c. - 87064 Corigliano Rossano (CS), (A. U. Corigliano).
- Le ore di esercitazioni e di tirocinio devono svolgersi presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, le Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate dal S. S. R. e le Strutture Socioassistenziali pubbliche e private a ciclo semiresidenziale e residenziale e servizi domiciliari accreditate dal Competente Settore Regionale della Regione Calabria.
- Numero massimo di allievi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della D. G. R. del 21 aprile 2017 n. 155 e, se cittadini stranieri, inoltre, dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese di origine rilasciata dall'ambasciata di appartenenza, dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente, di adeguata conoscenza della lingua italiana e sufficienti capacità di espressione orale e scritta, nonché, regolare permesso di soggiorno, n. 14 (quattordici).
- Costo del corso, onnicomprensivo di tutti gli oneri per ogni singolo partecipante, € 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).
- sede Formativa: Via Paola s. n. c. - 87064 Corigliano Rossano (CS) - (A. U. Corigliano).

Di prevedere:

- gli esami finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale al termine del corso per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento, strutturati, in una prova scritta e orale sulle materie oggetto della formazione teorica e in una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza. A coloro che supereranno le prove d'esame con un punteggio

minimo di 60/100 sarà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario di base (O. S. S.)" (EQF 3) valido su tutto il territorio nazionale;

- la commissione per gli adempimenti degli esami finali secondo le disposizioni dell'art. 20 della D. G. R. del 21/04/2017 n. 155 e composta da:
 - ◆ un funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Tutela della Salute in qualità di presidente individuato ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2018 approvato dalla Giunta Regionale in data 23 novembre 2017;
 - ◆ un funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Lavoro, Formazione, Istruzione Professionale e Politiche Sociali individuato ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2018 approvato dalla Giunta Regionale in data 23 novembre 2017;
 - ◆ il Direttore didattico del corso;
 - ◆ due docenti individuati dal collegio dei docenti, uno dell'area medica e uno dell'area tecnica in possesso della laurea specialistica in Scienze Infermieristiche.
- Che lo svolgimento del corso è subordinato alla capienza del monte ore di formazione per la macrotipologia formazione superiore autorizzata per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accredimento Definitivo n. 3174 del 06/04/2017.

Di autorizzare, sin d'ora, l'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di 14 (quattordici) autorizzati per il percorso formativo di cui trattasi. Le eventuali richieste di inserimento dovranno essere inoltrate, con immediata e contestuale comunicazione, alla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza, purché, alla data di presentazione dell'istanza, non sia stato svolto più del 10% del monte ore complessivo previsto di 1.000 (mille) ore. L'inserimento comporterà l'assunzione diretta di responsabilità da parte del Legale Rappresentante dell'Ente in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'inserimento è con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge di 30 (trenta) giorni, verifica, che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego o non riconoscimento dell'attività effettuata.

Di dare atto che la frequenza alle lezioni in aula, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze su apposito registro, numerato in tutte le sue pagine, predisposto dall'Ente gestore e vidimato e timbrato dalla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza.

Di dare atto che, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare alla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza, la seguente documentazione:

- 1) elenco degli allievi, copia delle domande d'iscrizione e/o dei contratti formativi, documento di identità in corso di validità e C. F. dei medesimi;
- 2) calendario didattico completo del percorso formativo;
- 3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della D. G. R. del 21 aprile 2017 n. 155 e, se cittadini stranieri, inoltre, dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese di origine rilasciata dall'ambasciata di appartenenza, dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente, di adeguata conoscenza della lingua italiana e sufficienti capacità di espressione orale e scritta, nonché, regolare permesso di soggiorno, n. 14 (quattordici);
- 4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante che per ciascun docente e non docente impegnato nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore per la macrotipologia formazione superiore autorizzata per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accredimento Definitivo n. 3714 del 06/04/2017;

- 6) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D. Lgs. 81/2008, e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;
- 7) relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- 8) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, del Legale Rappresentante dell'Ente, che lo svolgimento del corso è compatibile con gli altri carichi di lavoro rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
- 9) dichiarazione d'impegno, del Legale Rappresentante dell'Ente, a comunicare tempestivamente alla Regione Calabria U. D. P. 2.6 Cosenza, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso, nonché, alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data di accreditamento;
- 10) le convenzioni con le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, le Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al S. S. R. e le Strutture Socioassistenziali pubbliche e private a ciclo semiresidenziale e residenziale e servizi domiciliari accreditate dal Competente Settore Regionale della Regione Calabria dove si svolgono le esercitazioni e i tirocini;
- 11) dichiarazione d'impegno, del Legale Rappresentante dell'Ente, a trasmettere i registri per la rilevazione delle presenze dei tirocini unitamente alla richiesta di autorizzazione per l'avvio degli stessi.

Di dare atto che l' U. D. P. 2.6 Cosenza, si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione.

Di dare atto della certificazione antimafia, PR_CSUTG_Ingresso_0126583_20201217 rilasciata dal Servizio Banca Dati Nazionale in data 22/12/2020, dalla quale risulta che a carico del rappresentante legale e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159, non esistono cause di sospensione, di decadenza o divieto, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

Di stabilire che, in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte l'avvio dell'attività formativa autorizzata dovrà avvenire entro il termine di 6 (sei) mesi dalla notifica del presente atto, diversamente, sarà necessaria una nuova istanza di autorizzazione;

Di dare atto che l'U. D. P. 2.6 Cosenza ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato.

Di dare atto che l'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento del corso potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa e in tutti i casi di irregolare comportamento che non consentano il rispetto ed il controllo da parte della Regione Calabria o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati. L'autorizzazione concessa è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio.

Dato atto che non risultano conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Dato atto che il Rappresentante Legale dell'Ente ha dichiarato, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012.

Di notificare copia del presente provvedimento all'Ente Associazione CIESSEFORM Scuola di Formazione Professionale.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi della Legge Regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

COSCHIGNANO VALENTINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCCHETTA MENOTTI

(con firma digitale)